COMUNE DI DAVOLI

Provincia di Catanzaro

COPIA | **Delibera N. 40 del 16/11/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DAVOLI E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - ART. 11-BIS DEL D. LGS N. 118/2011

L'anno duemilaventitre, addì sedici del mese di novembre, alle ore 12,00, convocato come da avvisi scritti in data __/__/____, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle riunioni, in sessione Straordinaria e, in seconda convocazione per giorno 17/11/2023, ore 13,00 di convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	SCICCHITANO ANNA MARIA	Presidente	X	
2	PAPALEO Giuseppe	Sindaco	X	
3	LAPORTA Federica	Consigliere	X	
4	PRIMERANO Vincenzo Fernando	Consigliere		X
5	PROCOPIO Luca	Consigliere	X	
6	ZANGARI Giuseppina	Consigliere	X	
7	ARENA Baldassarre	Consigliere	X	
8	PITTELLI Salvatore	Consigliere		X
9	PROCOPIO FRANCESCO FLORO	Consigliere		X
10	CORAPI Simone	Consigliere		X
11	FRUSTACI Manuela	Consigliere		X
12	PRIMERANO Benedetto	Consigliere		X
13	GUALTIERI Vittorio	Consigliere	X	
	TOTALE	In carica: 13	7	6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FERRUCCI GIUSEPPINA

Il Signor SCICCHITANO ANNA MARIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti ai sensi del D.Lgs.267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.lgs. 118/2011 come modificato con D.lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":
1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute egli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:
a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale: n. 51 del 07/12/2022 relativa alla ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni possedute ai sensi dell'ex art. 24 D.lgs 2016, n. 175 e s.m.i.;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

DATO ATTO che gli enti/societa' che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Davoli, identificati sulla base dei criteri stabiliti dal principio 4/4, sono i seguenti:

Codice fiscale società partecipata	Regione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
06781060634	CONSORZIO ASMEZ	VIA G.PORZIO ISOLA G/1 SCALA D SNC Napoli (NA) Italia	CONSORZIO	0,12%	0%
02127850796	GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CNT FORESTA Chiaravalle Centrale (CZ) Italia	SOCIETA' CONSORTILE	1,64%	0%
02590780793	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) SERRE CALABRESI- ALTA LOCRIDE – SOCIETA' CONSORTILE ARL	VIA Circonvalazione Paparo - Isca sullo Ionio (cz) Italia	SOCIETA' CONSORTILE	0%	1,093388%

L'elenco non include la società sotto elencata:

02392710790	SCHILLACIUM S.P.A. **Società in stato di fallimento- sent. N.5 del 02/03/2017- Trib. Di Catanzaro**	CSO UMBERTO 122–Soverato(CZ) Italia	SOCIETA' PER AZIONI	0,33%	0%

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Davoli, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2022, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	Comune di Davoli	%	soglia
Totale attivo	33.910.210,59	10	3.391.021,59
Patrimonio netto	21.870.799,39	10	2.187.079,93
Ricavi caratteristici	6.726.590,85	10	672.659,08

VERIFICATO, che in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2022 o all'ultimo bilancio disponibile, non figura inclusa nel perimetro di consolidamento nessuna partecipata.

Pertanto, sono escluse dal perimetro di consolidamento:

Regione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Quota % partecipazione	
CONSORZIO ASMEZ	VIA G.PORZIO ISOLA G/1 SCALA D SNC Napoli (NA) Italia	CONSORZIO	0,12% diretta	Partecipazione inferiore all'1%
GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CNT FORESTA Chiaravalle Centrale (CZ) Italia	SOCIETA' CONSORTILE	1,64% diretta	Irrilevanza economica
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) SERRE CALABRESI-ALTA LOCRIDE – SOCIETA' CONSORTILE ARL	VIA Circonvalazione Paparo - Isca sullo Ionio (cz) Italia	SOCIETA' CONSORTILE	1,093388% indiretta	Irrilevanza economica

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Udita la relazione del consigliere comunale, avv. Luca Procopio, il quale espone alla Civica Assemblea l'argomento oggetto di trattazione;
Con voti favorevoli n. 6 astenuto n. 1 (consigliere comunale: Vittorio Gualtieri)

D E L I B E R A

1) Individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Davoli", i seguenti organismi partecipati:

Codice fiscale società partecipata	Regione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
06781060634	CONSORZIO ASMEZ	VIA G.PORZIO ISOLA G/1 SCALA D SNC Napoli (NA) Italia	CONSORZIO	0,12%	0%
02127850796	GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CNT FORESTA Chiaravalle Centrale (CZ) Italia	SOCIETA' CONSORTILE	1,64%	0%
02590780793	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) SERRE CALABRESI- ALTA LOCRIDE – SOCIETA' CONSORTILE ARL	VIA Circonvalazione Paparo - Isca sullo Ionio (cz) Italia	SOCIETA' CONSORTILE	0%	1,093388%

2) Dichiarare che il Comune di Davoli non ha Enti o società, controllate o partecipate che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

3) Dare atto che gli elenchi relativi ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutte le attività necessarie a porre in essere, per le annualità successive, le necessarie verifiche sugli attuali componenti del G.A.P. e l'eventuale aggiornamento dei componenti del G.A.P. e del perimetro del consolidamento per gli anni successivi, in considerazione della cessazione del regime transitorio di cui all'art. 11 quinquies, comma 3, del D.lgs. 118/2011.

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

D.Lgs. Nr. 267/2000 art. 49 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica **F.to Il Responsabile del Settore** **VITTORIO SPANO'**	D.Lgs. Nr. 267/2000 Artt. 49 e 153 Vista la regolarità Contabile si esprime parere PARERE FAVOREVOLE e si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. **F.to Il Responsabile del Settore** **VITTORIO SPANO'**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente	**Il Segretario Generale**
F.to SCICCHITANO ANNA MARIA	F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **CERTIFICA** che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio al nr. 1239 del comune per 15 giorni consecutivi dal 16-11-2023 al 01-12-2023 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000.

Davoli, li 16-11-2023

Il Segretario Generale

F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Davoli lì 16-11-2023

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-11-2023 perché:

|_| Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);

|_| Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);

Dalla Residenza comunale, li 16-11-2023

Il Segretario Generale

F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Davoli lì 16-11-2023

Il Segretario Generale

FERRUCCI GIUSEPPINA